

Relazione del consiglio di amministrazione sul primo argomento di parte ordinaria

All. Te
Racc. 23632

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione.
Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2013.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il 30 aprile 2014, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Enel SpA al 31 dicembre 2013 (che chiude con un utile netto di 1.372.360.952,13 euro) ed il bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2013 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 3.235 milioni di euro).

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel SpA:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.

R
R

Relazione del consiglio di amministrazione sul secondo argomento di parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

si ricorda che la politica dei dividendi – approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 marzo 2012 – prevede la corresponsione ai soci di un ammontare pari almeno al 40% dell'utile netto ordinario di Gruppo, inteso come risultato netto consolidato riconducibile alla sola gestione caratteristica. In base a tale politica, i dividendi sono corrisposti una volta all'anno, senza ricorrere, quindi, al pagamento di acconti sul dividendo.

Tenuto conto che l'utile netto ordinario di Gruppo relativo all'esercizio 2013 risulta pari a 3.119 milioni di euro (a fronte di un risultato netto di pertinenza del Gruppo pari complessivamente a 3.235 milioni di euro), coerentemente alla politica dei dividendi sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 euro per azione (per complessivi 1.222 milioni di euro circa), da mettere in pagamento nel mese di giugno 2014.

Tutto ciò premesso, considerato che la riserva legale già ammonta alla misura massima pari a un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel SpA, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2013 dell'Enel SpA, pari a 1.372.360.952,13 euro:
 - > alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,13 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 23 giugno 2014, data prevista per lo "stacco cedola", per un importo complessivo di 1.222.436.513,35 euro;
 - > a "utili portati a nuovo" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo di 149.924.438,78 euro;
2. di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2013 di 0,13 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 giugno 2014, con "data stacco" della cedola n. 22 coincidente con il 23 giugno 2014 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.7, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA), coincidente con il 25 giugno 2014.



Relazione dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze illustrativa della proposta di modifica statutaria formulata in occasione della richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Enel SpA ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

Introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze richiede, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., che l'Assemblea di Enel SpA, chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 e a deliberare circa il conseguente rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato, venga convocata anche in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di introdurre nello Statuto sociale un'apposita clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tale richiesta è formulata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro, emanata in data 24 giugno 2013, in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, la clausola statutaria di cui si propone l'adozione è volta a rafforzare i requisiti di onorabilità contemplati per gli amministratori di società con azioni quotate dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Si riporta quindi di seguito il testo della clausola che l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di introdurre nello Statuto sociale.

1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a. a una pena detentiva o

b. a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

L'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel presentare tale proposta, invita il Consiglio di Amministrazione della Società a formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 in modo tale che l'argomento di parte straordinaria concernente l'introduzione nello Statuto sociale della clausola sopra indicata venga trattato prima di quello di parte ordinaria concernente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, si ritiene opportuno che la presente proposta venga evidenziata anche in relazione al processo di presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire ai soci di valutare le conseguenze in termini di eleggibilità e di decadenza derivanti dalla eventuale approvazione della stessa clausola statutaria.

L'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze affida inoltre al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di individuare la collocazione più idonea da dare alla clausola sopra indicata, in modo che quest'ultima si inserisca in modo organico nell'ambito dello Statuto sociale.

Qualora la clausola statutaria sopra indicata dovesse essere approvata da parte dell'Assemblea, l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze invita altresì il Consiglio di Amministrazione della Società ad adeguare le *policy* di Gruppo ai principi in essa contenuti, secondo le modalità ritenute più idonee.

Si segnala infine che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Recepimento della richiesta formulata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2367 del codice civile.

Signori Azionisti,

a seguito della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare all'atto della richiesta di n. 2.937.972.731 azioni ordinarie di Enel SpA, pari a circa il 31,24% del relativo capitale sociale, l'Assemblea è stata convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare sull'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La richiesta è stata recepita dal Consiglio di Amministrazione in base alle previsioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, in quanto formulata da parte di un Azionista in possesso di più del 5% del capitale sociale e non concernente argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, sulla base di una proposta, di un progetto o di una relazione predisposta dagli Amministratori.

In accoglimento dell'invito formulato dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre ritenuto che la clausola in questione possa essere inserita in modo organico nell'ambito dello Statuto sociale con l'introduzione di un nuovo articolo 14-*bis*, recante il testo proposto dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze e integralmente sopra riportato, nonché con la conseguente modificazione dell'articolo 14.3, settimo comma. Quest'ultima modifica è volta a prevedere che i candidati Amministratori debbano attestare il possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia, anche dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale.

Si riporta pertanto di seguito l'estratto dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale, nel testo vigente e in quello proposto, nonché l'articolo 14-*bis* dello Statuto sociale, nel testo proposto.

Articolo 14

Testo vigente	Testo proposto
14.1 (Omissis)	14.1 (Omissis)
14.2 (Omissis)	14.2 (Omissis)
14.3 (Omissis)	14.3 (Omissis)
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.	Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche.
(Omissis)	(Omissis)
14.4 (Omissis)	14.4 (Omissis)
14.5 (Omissis)	14.5 (Omissis)

Articolo 14-bis

Testo vigente.	Testo proposto
-	<p>1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:</p> <p>a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;</p> <p>d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p> <p>3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.</p> <p>Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di</p>

	<p>amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:</p> <p>a) a una pena detentiva o</p> <p>b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.</p> <p>Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.</p>
--	--

Si segnala che la indicata modifica dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a deliberare sulla proposta formulata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di introdurre nello Statuto sociale una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 14-bis e la conseguente modificazione dell'articolo 14.3, settimo comma.

Ove tale proposta venga approvata, Vi invitiamo altresì a dare mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato di approvare e introdurre nella deliberazione adottata le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Relazione del consiglio di amministrazione sul secondo argomento di parte straordinaria

Modificazione dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito a una proposta di modifica dello Statuto sociale volta a introdurre la possibilità di tenere le adunanze assembleari in una pluralità di convocazioni, in alternativa all'unica convocazione attualmente prevista.

In base a quanto disposto dall'attuale articolo 13.2 dello Statuto sociale di Enel SpA, le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono in unica convocazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile, il quale recita "salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione".

Al fine di assicurare una maggiore flessibilità, si propone di modificare lo Statuto sociale, consentendo che il Consiglio di Amministrazione – nei limiti dell'autonomia statutaria riconosciuta a ciascun emittente dal citato articolo 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile – possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni, in alternativa alla convocazione unica. Si propone pertanto di modificare come appresso indicato l'articolo 13.2 dello Statuto sociale.

Articolo 13

Testo vigente	Testo proposto
13.1 (Omissis) 13.2 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.	13.1 (Omissis) 13.2 L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.
13.3 (Omissis)	13.3 (Omissis)

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel SpA, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare e introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

1219

Relazione del consiglio di amministrazione sul terzo argomento di parte ordinaria

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno (così come riguardo ai successivi argomenti di parte ordinaria connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dei relativi compensi) e invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui Enel SpA aderisce, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato – su proposta del Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance* e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati (c.d. "board review") – un documento che contiene gli orientamenti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Tale documento è consultabile sul sito internet della Società (www.enel.com).

Relazione del consiglio di amministrazione sul quarto argomento di parte ordinaria

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'articolo 14.2 dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo fino a tre esercizi e sia rieleggibile alla scadenza del mandato.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a determinare, entro il limite di tre esercizi statutariamente previsto – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.



Relazione del consiglio di amministrazione sul quinto argomento di parte ordinaria

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea – ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale – sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Si segnala, a tale riguardo, che il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati, non essendosi finora riscontrate difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre proprie candidature, in considerazione della composizione della compagine sociale.

Quanto alle modalità e ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 14.3 dello Statuto sociale stabiliscono quanto segue:

- a) le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (ossia entro il 28 aprile 2014). Tale deposito deve essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel SpA (in Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero attraverso la sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, oppure via fax al numero 06/83055028. In occasione del deposito delle liste devono essere fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione. Le liste devono, quindi, essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale e sul sito internet della Società medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2014);
- b) ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- c) il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (attualmente pari ad almeno lo 0,5% del capitale sociale);
- d) la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2014);
- e) entro il medesimo termine sopra indicato per il deposito delle liste (e, quindi, entro il 28 aprile 2014), unitamente a ciascuna lista devono essere depositate presso la Società tanto le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente, quanto l'ulteriore documentazione indicata dall'articolo 144-*octies*, comma 1, lett. b), della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971. A tale riguardo si rammenta,

in particolare che:

- essendo Enel SpA soggetto controllante di Enel Factor SpA, società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo tuttora applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;
 - ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), gli amministratori di società con azioni quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - ai sensi dell'articolo 14.3, secondo comma, dello Statuto sociale, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate, disciplinati dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista;
 - il commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che le liste di candidati alla carica di Amministratore siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati stessi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Codice, fermo restando che spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'indipendenza dei propri componenti;
 - ai sensi dell'articolo 14.3, terzo comma, dello Statuto sociale, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere almeno un candidato del genere meno rappresentato, da collocare in uno dei primi due posti della lista medesima (secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea), in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Trattandosi della prima applicazione di tale normativa, al genere meno rappresentato è riservata una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore);
 - con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato agli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione *"che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto"*, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.
- Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e alle risultanze del libro soci, la Società risulta soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, risultando titolare del 31,24% circa del capitale sociale, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società (pur non esercitando su quest'ultima alcuna attività di direzione e coordinamento, in quanto Enel SpA adotta le decisioni gestionali in piena autonomia e nel rispetto delle competenze dei propri organi, come confermato dall'articolo 19, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009, conver-

tito con Legge n. 102/2009, che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società);

- in attuazione di quanto raccomandato dall'articolo 1.C.3 del Codice di Auto-disciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel SpA; il documento contenente tali orientamenti è consultabile sul sito internet della Società (www.enel.com).

Tenuto conto che, su proposta formulata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la presente Assemblea è chiamata a deliberare in parte straordinaria in merito all'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di illeggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si invitano gli Azionisti a corredare le liste da una dichiarazione con la quale i singoli candidati attestino il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla clausola in questione. Tali requisiti sono dettagliatamente descritti nella relazione predisposta dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

In relazione alla predisposizione delle liste si segnala inoltre che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'articolo 14.5 dello Statuto sociale contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati. In ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, l'articolo 14.3 dello Statuto sociale dispone che:

- ogni avente diritto al voto possa votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori vengano tratti dalle altre liste, facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nella lettera b) dello stesso articolo 14.3 dello Statuto sociale;
- ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si debba tener conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;
- qualora, a esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria

decescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nell'articolo 14.3, lettera b), dello Statuto sociale. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Si ricorda che l'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza richiede che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza esaminate.

Qualora non dovesse risultare presentata alcuna lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.3, lett. d) dello Statuto sociale, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.



Relazione del consiglio di amministrazione sul sesto argomento di parte ordinaria

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

all'Assemblea compete il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'articolo 15.1 dello Statuto sociale dispone, difatti, solamente in via subordinata che sia lo stesso Consiglio di Amministrazione a eleggere tra i propri membri il Presidente, qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a nominare – tra gli Amministratori eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto all'ordine del giorno e sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Relazione del consiglio di amministrazione sul settimo argomento di parte ordinaria

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'articolo 23.1 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

L'articolo 23.2 dello Statuto sociale demanda invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto sociale; al riguardo, si segnala che al successivo punto all'ordine del giorno della presente Assemblea è prevista una proposta in base alla quale il Consiglio di Amministrazione, nello stabilire tale remunerazione, non possa superare taluni limiti, indicati nella relativa relazione illustrativa.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011 ha deliberato, ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, un compenso pari a euro 85.000 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione, unitamente al riconoscimento della liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse con la carica, dietro presentazione della relativa documentazione.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Relazione del consiglio di amministrazione sull'ottavo argomento di parte ordinaria

Limiti stabiliti dall'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, alla remunerazione spettante agli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del disposto dell'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede l'introduzione di taluni limiti alla remunerazione spettante agli amministratori con deleghe delle società che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati e che risultano direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, nonché degli amministratori con deleghe delle loro controllate.

In particolare, l'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare", secondo il testo risultante dalla conversione in Legge 9 agosto 2013, n. 98) stabilisce che, nelle società che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati e che risultano direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni (come nel caso di Enel SpA), venga sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare il rinnovo dell'organo di amministrazione una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di tali società e delle relative controllate, ai sensi della quale il compenso di cui all'articolo 2389, comma 3, del codice civile a essi spettante non può essere stabilito e corrisposto dal consiglio di amministrazione in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, comprensivo di quello concernente eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, applicato nel corso del mandato precedente il rinnovo. In sede assembleare l'azionista di controllo pubblico è tenuto a esprimere assenso alla proposta in questione.

Tale normativa – che trova applicazione limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della indicata Legge n. 98/2013 – prevede quindi che la indicata proposta riguardi non solo gli Amministratori con deleghe di Enel SpA, ma anche quelli delle società da essa controllate, a eccezione delle società emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati, alle quali la medesima normativa si applica direttamente, e delle loro controllate. Pertanto, in caso di accoglimento della proposta in questione da parte della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA si adopererà affinché i competenti organi sociali delle società controllate di diritto italiano, fatta eccezione per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate, si conformino a quanto deliberato dall'Assemblea medesima.

Da parte del Consiglio di Amministrazione viene, con l'occasione, fatto presente che, con specifico riguardo all'esercizio 2013, la Società, con la disponibilità degli interessati, ha provveduto a ridurre la remunerazione variabile di breve termine del vertice societario e del *top management*. In particolare: (i) l'ammontare della remunerazione variabile erogabile al Presidente, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato ridotto del 30%; (ii) l'ammontare della remunerazione variabile di breve termine erogabile all'Amministratore Delegato/Direttore Generale, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato azzerato, per quanto riguarda il rapporto di amministrazione, ed è stato ridotto del 30%, per quanto riguarda il rapporto dirigenziale; e (iii) l'ammontare della remunerazione variabile di breve termine erogabile ai Dirigenti con responsabilità strategiche, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato ridotto del 30%.

Premesso quanto sopra, in attuazione dell'obbligo previsto dal citato articolo 84-ter del Decreto del Fare, il Consiglio di Amministrazione è quindi chiamato a sottoporre alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel SpA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in accoglimento della proposta ivi contemplata,

delibera

1. che il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli Amministratori con deleghe di Enel SpA non possa essere stabilito e corrisposto dal Consiglio di Amministrazione nominato dalla presente Assemblea in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima Enel SpA, nel corso del precedente mandato; precisando che per trattamento economico complessivo si debba intendere il trattamento economico massimo potenzialmente erogabile in base alle deliberazioni e/o alle disposizioni contrattuali applicabili. Tale misura è destinata ad applicarsi limitatamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Enel SpA deliberato dalla presente Assemblea;
2. che il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA si adoperi affinché il medesimo limite di cui al punto 1) della presente deliberazione venga applicato dai competenti organi sociali anche al compenso, determinato ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli amministratori con deleghe delle società di diritto italiano controllate da Enel SpA, a eccezione di quelle che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati (che provvederanno ad assumere apposita deliberazione in proposito) e delle loro controllate; con la precisazione che quanto precede debba applicarsi limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle suddette società intervenuto a partire dalla data odierna ovvero, qualora si sia già proceduto a tale rinnovo, ai compensi che alla data odierna siano ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva.

